



SENTENZA 305/2025
REPERTORIO 332/2025
CONCORDATO 1/2025
MINORE

Repubblica Italiana

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale di Roma

Sezione 14[^]

in persona del giudice unico dott. **Francesco Cottone** nel procedimento per omologa di concordato minore ex art.78 c.c.i.i. iscritto al n.**868-1/2023** proposto da

SARAH SAMUELA PETRUCCI (C.F. PTRSHS81M44I156G)

assistita dall'avv.to ANTONIO CASELLA e con l'ausilio dell'OCC dell'Ordine degli avvocati di Roma

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Visto il ricorso depositato in data 12 giugno 2023 con cui la sig.ra Petrucci Saraah Samuela a fronte di un debito di €185.712,98 contratto in massima parte nell'esercizio dell'attività di impresa ha formulato una proposta di concordato minore ex art.72, comma 2, c.c.i.ii proponendo ai creditori il pagamento della somma complessiva di €9.500,00 integralmente messa a disposizione dalla madre convivente Ruggeri Maria Carmina (la quale si è dichiarata disposta a sostenere anche le spese del procedimento e quelle per la difesa tecnica) in 18 rate mensili da 528,00;

Visto il provvedimento del 5 luglio 2023 con cui questo Giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso;

Visto il provvedimento del 23 febbraio 2024 con cui la Corte d'Appello preso atto che la ricorrente aveva elevato l'importo messo a disposizione ad €18.000,00 da corrispondere in 34 rate di €528,00 ciascuna ha dichiarato aperta la procedura di concordato e rimesso gli atti al Tribunale per i provvedimenti di cui all'art.78 c.c.i.i.;

Constatato che tale provvedimento non veniva comunicato al Tribunale;

Visto il ricorso in riassunzione depositato dall'avv.to Antonio Casella in data 17 ottobre 2024;

Visto il proprio provvedimento reso in data 18 ottobre 2024 con cui è stato disposto, tra l'altro, l'aggiornamento della relazione dell'OCC;



Letta la relazione di aggiornamento redatta dall'avv.to Francesca Carpentieri quale gestore della Crisi ai sensi dell'art.76 c.c.i.i.

Sentite le parti all'udienza del 25 novembre 2011;

Visto il decreto ex art.78 c.c.i.i. emesso da questo Giudice in data 6 dicembre 2024;

Letta la relazione depositata dall'OCC in data 17 gennaio 2025 a fronte della quale l'Avv.to Carpentieri ha dato atto:

- a) di aver effettuato le prescritte comunicazioni a tutti i creditori tra il 12 ed il 16 dicembre 2024;
- b) di aver effettuato la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Roma in data 12 dicembre 2024;
- c) di aver effettuato la pubblicazione del decreto presso il RR.II. in data 12 dicembre 2024;

Rilevato, quanto all'opposizione spiegata dalla Agenzia delle Entrate (ed al conseguente voto non favorevole) che la questione relativa alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità cui all'art.74, comma 2, è già stata risolta in senso negativo da questo Giudice ma oggetto di riforma da parte delle Corte d'Appello, la quale, anche a fronte delle modifiche proposte dalla ricorrente, ha ritenuto che le risorse esterne (invero uniche sostanzialmente disponibili per i creditori) previste dal piano aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

Constatato, quanto alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.80, comma 3, c.c.i.i. che appare palese la maggior convenienza della proposta concordataria della Petrucci rispetto all'alternativa della liquidazione controllata atteso che, a fronte della sostanziale assenza di beni e/o di utilità aggredibili (constatata dalla stessa Agenzia delle Entrate) nell'ambito della liquidazione controllata verrebbe certamente meno l'apporto di finanzia esterna; né, è peraltro, ipotizzabile l'adesione ad una rateizzazione maggiore rispetto a quella proposta atteso che essa appare essere finanziata integralmente con finanzia esterna;

Considerato, quindi, che nel caso di specie sussistono i requisiti per l'omologazione della proposta concordataria formulata dalla ricorrente consistente:

- a) nella messa a disposizione della somma di €18.000,00 da parte della sig.ra Maria Carmina Ruggieri in 34 rate mensili di €528,00 ciascuna
- b) di quanto necessario al pagamento dei compensi dell'OCC determinati nell'importo massimo di €2.966,56 oltre accessori di legge (somma sempre messa a disposizione della sig.ra Ruggieri) e salva la liquidazione da parte del Tribunale all'esito dell'esecuzione del concordato (di cui €1.171,86 già versati dalla sig.ra Ruggieri);
- c) nel pagamento dei creditori come da tabella allegate a pag.23 della relazione di aggiornamento depositata dall'OCC in data 5 novembre 2024;

Visto l'art.80 c.c.i.i.



Verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano

Preso atto che sebbene non si sono raggiunte le maggioranze ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.80, 3° comma, c.c.i.i..

Omologa

la proposta di concordato minore di SARAH SAMUELA PETRUCCI alle condizioni tutte di cui al ricorso ed alle successive modifiche ed integrazioni;

dispone la pubblicazione a cura dell'OCC mediante l'inserimento nell'apposita areweb del Tribunale e nel registro delle imprese nell'eventualità che il debitore sia ivi iscritto;

dispone, nel caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del presente provvedimento nei relativi registri;

dispone che il ricorrente compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni eventualmente previste, specificandosi che le stesse dovranno essere eseguite dal debitore, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, esclusivamente tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo i casi di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;

ricorda che di ogni vendita competitiva deve essere data pubblicità anche sul portale delle vendite pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia;

dispone che il Gestore:

1. **vigili** sull'esatto adempimento del concordato, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al Giudice delegato;
2. **riferisca** entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, ogni sei mesi al Giudice delegato sullo stato dell'esecuzione con apposita e particolareggiata relazione, riportante la puntuale indicazione delle attività compiute, le spese sostenute, l'utilità eventualmente conseguite ed attestando il regolare svolgimento delle azioni previste;
3. **provveda** a richiedere al giudice l'autorizzazione allo svincolo delle somme e alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore effettuato ai sensi dell'art.78, comma 2, lett. b), riportando nell'istanza l'estratto del piano in cui è inserita la previsione, al fine di consentire un agevole verifica della conformità dell'atto allo stesso;
4. terminata l'esecuzione, sentito il debitore, **presenti** al Giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso, formulando, solo successivamente l'autorizzazione al pagamento;



5. **segnali** tempestivamente al Giudice delegato ogni irregolarità idonea ad incidere sulla corretta, integrale e tempestiva esecuzione del concordato indicando quali siano, a suo avviso, le gli atti necessari per consentire l'esecuzione degli obblighi assunti con la proposta oggi omologata al fine di consentire al Tribunale l'esercizio dei poteri di cui all'art.81, 4° comma, c.c.i.i.;
6. **segnali** al Giudice delegato, sentito il debitore, se il piano è divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo;

evidenza

- a) che ai sensi dell'art.81, comma 3, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in esecuzione in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art.78, comma 2, lettera a);
- b) che ogni compenso (anche corrisposto da terzi) per l'OCC deve essere preventivamente liquidato dal Giudice delegato e che l'OCC non può trattenere importi a lui spettanti se non previa autorizzazione al pagamento da parte del Giudice delegato;
- c) che, salvo quanto previsto dall'art.81, 5° comma, c.c.i.i., ai sensi dell'art.82 c.c.i.i., il concordato può essere revocato, su istanza di un creditore, del Pubblico ministero o di ogni altro interessato, solo quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività insistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- d) che la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla relazione finale;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, all'OCC e per gli adempimenti di legge.

Roma, 5 aprile 2025

Il Giudice Delegato
Francesco Cottone

